



**COMUNE DI  
GRUMOLO DELLE ABBADESSE**  
Provincia di Vicenza

**ORIGINALE**

**Registro Generale n. 13**

**ORDINANZA**

**DEL 19-06-2013**

**Ufficio: SINDACO**

**Oggetto:** DIVIETO DI UTILIZZO DELLE PICCOLE MONGOLFIERE ALIMENTATE DA FIAMMA, COSIDDETTE "LANTERNE CINESI VOLANTI", NELL'AMBITO DEL TERRITORIO DEL COMUNE DI GRUMOLO DELLE ABBADESSE

**IL SINDACO**

**Visto** il potenziale pericolo per l'innescò di incendi rappresentato dall'uso di piccole mongolfiere alimentate da fiammelle, cosiddette lanterne cinesi volanti o khom fai, lanciate all'imbrunire per esaltare l'atmosfera dell'ambiente in occasione di feste private organizzate in ville ed edifici privati presenti sul territorio comunale;

**Considerato** che tali piccole mongolfiere, una volta in quota, anche in assenza di vento non sono più governabili e possono raggiungere facilmente appezzamenti boschivi, zone agricole o edifici privati, con l'elevato rischio di provocarne l'incendio, soprattutto nelle stagioni estive di particolare e persistente siccità;

**Rilevato** che l'imprevedibilità delle traiettorie assunte da dette lanterne non permette in alcun modo al responsabile del lancio la bonifica dei residui di combustione e/o l'eventuale ripristino dello stato dei luoghi;

**Stante**, la presenza diffusa nel territorio di abitazioni residenziali private nonché di aziende agricole che possono essere esposte a serio rischio e pericolo dal divampare di incendi, oltre ai danni ambientali che ne possono derivare;

**Tenuto conto** del pericolo determinato dagli imprevedibili spostamenti in aria delle mongolfiere in questione;

**Ritenuto** doveroso prevenire e contrastare i reali pericoli di incendi, che potrebbero essere determinati dall'utilizzo di tali piccole mongolfiere e tutelare pertanto l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana;

**Visto** l'art. 54, del D. Lgs. 267/2000, che attribuisce al Sindaco il potere di adottare provvedimenti motivati al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana;

#### **Richiamati**

- l'articolo 57 del Testo Unico delle Leggi di P.S.;
- l'articolo 703 commi 1 e 2 C.P.;
- l'art. 7 bis del D. Lgs. 267/2000, che stabilisce le sanzioni per le violazioni delle disposizioni dei regolamenti e delle ordinanze comunali;
- gli articoli articolo 13 e 16 della Legge 689/1981;
- gli artt. 191 e 192 del Decreto Legislativo n. 152 del 3/4/2006 che detta "Norme in materia ambientale";

### **ORDINA**

**Il divieto assoluto, su tutto il territorio comunale, per quanto sopra esposto di impiego delle piccole mongolfiere alimentate da fiamma, cosiddette lanterne cinesi o khom fai.**

**Verranno applicate le sanzioni penali ed amministrative previste dalla Legge, con possibilità per gli organi accertatori di procedere al sequestro cautelare delle cose che servirono o furono destinate a commettere la violazione ai sensi dell'articolo 13 della Legge 689/81.**

**Le violazioni alle disposizioni della presente Ordinanza saranno punite nei limiti edittali da € 25,00 a € 500,00 previsti dall'articolo 7 bis D.Lgs. 267/2000 in combinato disposto con l'articolo 16 della Legge 689/81 come modificato dall'articolo 6 bis della Legge 125/2008.**

### **DISPONE**

che la presente ordinanza, dopo la sua pubblicazione, venga trasmessa alle forze dell'ordine competenti per territorio ed a chiunque spetti di farla osservare.

### **INFORMA**

che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al T.A.R. della Regione Veneto entro il termine di 60 giorni dall'avvenuta pubblicazione, ovvero il ricorso al Presidente della Repubblica entro il termine di 120 giorni.

**IL SINDACO**  
**- Rag. Flavio Scarranto -**

